

**ACCORDO DI RIFERIMENTO PER IL TRASFERIMENTO DEI LAVORATORI
DELLE FILIALI di GRANAROLO S.p.A. AI PARTNER LOGISTICI CESSIONARI
DELLE ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE.**

Bologna, 25 maggio '06

Fra la Società Granarolo S.p.A. con sede in Bologna, Via Cadriano 27/2, rappresentata dal Dott. Claudio Leandri e dal Dott. Antonio Ballerini, e le Organizzazioni Sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL rappresentate dai coordinatori nazionali della forza vendita e logistica nelle persone dei sigg.: Armando Savignano, Ivano Comotti e Pier Luigi Talamo, unitamente alle strutture sindacali territoriali ed alcuni delegati sindacali, si è svolto un incontro teso a definire le condizioni generali che regoleranno il trasferimento del personale della Granarolo S.p.A. operante nelle filiali territoriali ai partner logistici cessionari.

Premessa.

Le parti hanno concordato, al fine di contribuire alla costruzione di un clima di certezza e positività, nel trasferimento del personale della Granarolo S.p.A. operante nelle filiali territoriali ai partner logistici cessionari, di definire le condizioni generali che saranno oggetto di trascrizione nei singoli verbali di accordo che si andranno a stipulare tra il cedente, il cessionario e le OO.SS territoriali competenti.

Dopo ampia ed approfondita discussione si concorda quanto segue:

1. il personale trasferito opererà nella sede di lavoro indicata nella lettera di trasferimento;
2. il personale trasferito continuerà a svolgere le mansioni con la medesima equivalenza di qualifica professionale che svolgevano in Granarolo S.p.A.;
3. Il personale trasferito verrà inquadrato nei CCNL applicati dal cessionario secondo il seguente schema di riferimento di classificazione dei livelli professionali:

CCNL ALIMENTARI	CCNL AUTOTRASPORTI E SPEDIZIONE MERCI	CCNL COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI
2	2/3S	2/3
3A	3S	3
3	3	4
4	4	4

Tale schema di equivalenza dei livelli e dei contenuti professionali, troverà poi verifica ed applicazione negli accordi specifici che si andranno a definire con il cessionario, anche in relazione all'attività concreta che i lavoratori oggetto del trasferimento saranno chiamati a svolgere;

4. Al personale trasferito verranno mantenute le retribuzioni lorde annue individuali in essere al momento del trasferimento; la differenza tra queste ultime e la retribuzione lorda contrattuale, prevista dal CCNL applicato presso il cessionario, verrà riconosciuta in forma di "superminimo individuale non assorbibile" da futuri aumenti;
5. Al personale trasferito, nell'ambito del presente accordo, verrà riconosciuto, con la voce di "superminimo collettivo non riassorbibile", un importo nella misura di € 140,00 lorde mensili per 14 mensilità. Tale importo andrà a compensazione forfetaria ed

LM

SL

[Signature]

99

GR

[Signature]

[Signature]

[Signature]

onnicomprensiva delle eventuali differenziazioni di trattamento economico e normativo derivanti dal nuovo inquadramento nel CCNL applicato presso il cessionario;

6. Al personale trasferito verrà riconosciuta l'anzianità maturata in Granarolo S.p.A.; l'eventuale maturazione degli scatti di anzianità, presso il cessionario, avverrà solo per coloro che non hanno conseguito la maturazione della misura massima prevista dal CCNL applicato in Granarolo S.p.A. che è pari a n. 5 scatti. Per il personale che ha maturato scatti di anzianità in Granarolo S.p.A., il valore degli stessi nel CCNL applicato dal cessionario sarà determinato dall'importo definito dal medesimo CCNL e l'eventuale differenza viene considerata nella voce del "superminimo individuale non assorbibile" punto 4 del presente accordo;
7. I ratei di ferie e di R.O.L. maturati e non goduti fino alla data del 31 dicembre 2005 saranno corrisposti ai lavoratori trasferiti unitamente alle competenze dell'ultimo mese di lavoro in Granarolo S.p.A. Saranno invece trasferiti al cessionario le competenze di ferie e R.O.L. maturate e non godute dal 1° gennaio 2006.
Saranno altresì liquidate con l'ultima retribuzione di Granarolo S.p.A. i ratei di 13° e 14° mensilità maturati e non liquidati alla data del trasferimento;
8. Il Trattamento di Fine Rapporto accantonato presso Granarolo S.p.A alla data del trasferimento, su richiesta esplicita della Organizzazioni Sindacali e come condizione di miglior favore rispetto alle normative in essere, sarà corrisposto ai lavoratori trasferiti entro e non oltre il 10 del mese successivo al mese dell'ultima retribuzione (es. trasferimento al 1 giugno p.v., pagamento del TFR entro il 10 di agosto p.v.). I lavoratori si impegnano alla sottoscrizione in sede sindacale, ai sensi del 411 u.c. c.p.c. , un apposito verbale relativo al periodo lavorato in Granarolo S.p.A. inerente alle competenze contrattuali;
9. A favore del personale trasferito, la Granarolo S.p.A. si impegna a corrispondere un importo, pari alla cifra lorda calcolata sulla base del valore di € 122,65 per i mesi che vanno da gennaio 2006 alla data del trasferimento. Tale indennità lorda sarà corrisposta, in aggiunta ed ad integrazione alle competenze di fine rapporto di lavoro e pertanto seguirà le medesime imposizioni fiscali previste dalla legge per il T.F.R.;
10. Granarolo S.p.A si impegna per un periodo di 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, alla riassunzione dei lavoratori trasferiti qualora la società cessionaria fosse posta in liquidazione o soggetta ad istanza di fallimento o nel caso in cui Granarolo S.p.A decidesse di cessare il contratto di servizio con la medesima. In caso di cessione ad un diverso operatore logistico delle attività oggetto del trasferimento, le Parti si incontreranno per valutare le condizioni di un eventuale passaggio dei lavoratori presso il nuovo operatore, secondo quanto previsto al successivo punto 13). In caso di riassunzione in Granarolo S.p.A, l'elemento retributivo di cui al punto 5, pari a €. 1.960,00 lordi annui, verrà riassorbito nell'importo base del salario variabile in essere al momento della riassunzione fino alla capienza del medesimo ed eventuali superi verranno mantenuto come superminimo individuale riassorbibile da futuri aumenti di qualsiasi natura;
11. I lavoratori iscritti al fondo di previdenza FILCOOP, potranno trasferire la loro posizione presso il fondo di previdenza complementare, istituito dalle parti firmatarie del CCNL applicato dal cessionario;
12. Le Organizzazioni Sindacali recepiscono fin da ora l'esigenza di una modifica degli orari di lavoro in direzione di una maggiore flessibilità e corrispondenza alle esigenze del

Handwritten initials: "All" and "S.C."







Handwritten signatures: A series of approximately seven distinct signatures in black ink.

sistema distributivo di Granarolo S.p.A. (consegna del prodotto axB, ecc.); ferma restando la titolarità del cessionario e delle rappresentanze sindacali del medesimo, assistite dalle OO.SS territoriali, si attiverà un confronto sulla distribuzione degli orari di lavoro derivanti dalla organizzazione aziendale;

13. Le attività lavorative oggetto del trasferimento ai partner logistici, verranno gestite dai medesimi. Si conviene sulla definizione di un tavolo di interlocuzione tra Granarolo S.p.A., i partner logistici cessionari e le Organizzazioni Sindacali firmatarie ed i delegati sindacali del cessionario con compiti di monitoraggio e discussione dei modelli distributivi e delle ricadute che essi possono avere sull'organizzazione del lavoro (orari di lavoro, aggiornamento processi informatici, ecc.); il tavolo, che avrà di norma cadenza annuale e che potrà essere attivato a richiesta di uno dei soggetti che vi partecipano, attiverà l'esame congiunto delle modifiche introdotte o previste dall'organizzazione commerciale di Granarolo S.p.A e delle relative conseguenze sul processo di distribuzione dei prodotti. Qualora il cessionario ravvisi la necessità di modificare la propria organizzazione del lavoro e/o il modello organizzativo sulle attività trasferite, il tavolo di interlocuzione sarà attivato per un esame preventivo;
14. I delegati sindacali conservano il ruolo di rappresentanza e le relative esigibilità anche nel nuovo rapporto di lavoro, fino ad elezione di nuove RSU o RSA, per tali delegati le esigibilità sindacali saranno quelle applicabili al nuovo CCNL di riferimento. Nel caso di presenza delle rappresentanze sindacali presso il cessionario, le parti attiveranno percorsi per armonizzare la rappresentanza sindacale delle relative Organizzazioni Sindacali di categoria;
15. Le specificità che ogni realtà territoriale presenta verranno definite in appositi incontri sindacali con le OO.SS territoriali interessate, così come l'estensione delle norme previste dalla legge 300/70;

Letto, approvato e sottoscritto

Granarolo S.p.A.


 FAI-CISL
 FLAI-CGIL
 UILA-UIL
 Tullio Pagretti
 Paolo T. Tolino


LE RSU
